REGOLAMENTO (CEE) N. 3797/86 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1915/86 che stabilisce modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 detenuti dagli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [2], in particolare l'articolo 40, bis, paragrafo 2, e l'articolo 41 bis, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1915/86 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/86 [4], ha stabilito i prezzi minimi di vendita ; che, in occasione della prima gara, non è stata presentata alcuna offerta al prezzo di 15 ECU/hl di alcole a 100 % vol per gli alcoli destinati al settore dei carburanti e dei combustibili ; che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 139/86, del Consiglio [5], è opportuno ridurre il prezzo per permettere lo smaltimento di tali alcoli ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 1915/86, il prezzo minimo di vendita di 15 ECU/hl di alcole a 100 % vol è sostituito da 8 ECU/hl di alcole a 100 % vol.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 165 del 21. 6. 1986, pag. 14.
(4) GU n. L 302 del 28. 10. 1986, pag. 7.
(5) GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 1.